

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/102 DELLA COMMISSIONE
dell'11 gennaio 2023
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 per quanto riguarda le domande di aiuto dell'Unione presentate dagli Stati membri

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 25, primo comma, lettera d),

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 della Commissione ⁽²⁾, gli Stati membri che intendono partecipare al regime di aiuti dell'Unione per la fornitura di frutta, verdura, banane e latte negli istituti scolastici («programma destinato alle scuole») sono tenuti a trasmettere alla Commissione entro il 31 gennaio di ogni anno la domanda di aiuti dell'Unione relativa all'anno scolastico successivo. La citata disposizione prevede che le domande di aiuto dell'Unione presentate dagli Stati membri includano informazioni sulla ripartizione indicativa degli aiuti dell'Unione per la frutta e verdura nelle scuole e il latte nelle scuole di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio ⁽³⁾. Detto allegato stabilisce le ripartizioni indicative annuali, per Stato membro, dell'aiuto dell'Unione per la frutta e la verdura e per il latte destinati alle scuole per il periodo dal 1° agosto 2017 al 31 luglio 2023.
- (2) A norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1370/2013, a decorrere dal 1° agosto 2023 la Commissione fissa mediante atti di esecuzione la ripartizione indicativa annuale, per Stato membro, dell'aiuto dell'Unione per la frutta e la verdura e per il latte destinati alle scuole. La decisione di esecuzione (UE) 2023/106 della Commissione ⁽⁴⁾ stabilisce le ripartizioni indicative annuali per il periodo dal 1° agosto 2023 al 31 luglio 2029. È pertanto opportuno modificare di conseguenza, all'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39, il riferimento alle ripartizioni indicative dell'aiuto dell'Unione previste dall'allegato I del regolamento (UE) n. 1370/2013.

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 della Commissione, del 3 novembre 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'aiuto dell'Unione per la fornitura di frutta, verdura, banane e latte negli istituti scolastici (GU L 5 del 10.1.2017, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (GU L 346 del 20.12.2013, pag. 12).

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2023/106 della Commissione, dell'11 gennaio 2023, che stabilisce le ripartizioni indicative dell'aiuto dell'Unione agli Stati membri per la frutta e la verdura e per il latte destinati alle scuole per il periodo dal 1° agosto 2023 al 31 luglio 2029 (cfr. pagina 84 della presente Gazzetta ufficiale).

